

Editoriale

La sempre più complessa e diversificata condizione dei nuclei familiari in Paesi di antica cristianità è un dato di fatto che in vari modi sollecita l'attenzione pastorale delle nostre comunità e dei loro pastori.

Una delle situazioni che, pur non sembrando al momento attuale particolarmente ricorrente, in futuro potrebbe verificarsi con una maggiore frequenza a causa del crescere tra la popolazione della percentuale di adulti non battezzati, è quella del fedele che vorrebbe unirsi in matrimonio - o convalidare un legame matrimoniale contratto secondo la legge civile - con una persona che in precedenza aveva contratto un altro matrimonio non sacramentale con una terza persona.

A nessuno sfugge che nell'accostarsi a queste situazioni occorre aver presenti sia le implicazioni dogmatiche della questione - a cominciare dal principio dell'indissolubilità del vincolo coniugale, che riguarda anche il matrimonio non sacramentale - sia le attenzioni pastorali con le quali avvicinare l'esperienza umana e religiosa di persone che nel proprio vissuto confrontano l'insegnamento della Chiesa cattolica sul matrimonio con la visione del matrimonio non religiosa o propria di altre religioni o professioni cristiane.

La riflessione su queste tematiche non può però trascurare l'approfondimento di quanto previsto dalla normativa canonica, per cogliere lo specifico contributo che da essa proviene, soprattutto nel ridurre il rischio di una indebita e sterile giustapposizione tra principi dogmatici e istanze pastorali.

Infatti, ammettendo a certe condizioni lo scioglimento del vincolo matrimoniale non sacramentale in vista della celebrazione di un nuovo matrimonio quando in ciò si ravvisi il *favor fidei* - cioè un bene spirituale maggiore per le persone interessate -, la disciplina canonica esprime già la elaborazione sintetica di una risposta da parte dell'autorità ecclesiale ad almeno alcune delle questioni poste dalla prassi pastorale.

La prassi dello scioglimento del matrimonio non sacramentale in *favorem fidei* non è il frutto del cedimento ad una mentalità divorzista, ma suppone ed esprime il riconoscimento di una gerarchia tra i valori che appaiono in gioco in questa situazione: la stabilità del vincolo matrimoniale - quando non si tratti di un matrimonio rato e consumato - è un bene che a certe condizioni può essere sacrificato in vista del conseguimento di un bene spirituale maggiore.

La tradizione ecclesiale mostra come la determinazione di tali condizioni sia compiuta dall'autorità ecclesiale nell'esercizio della potestà che da Cristo stesso ha ricevuto per la salvezza delle anime. Questa affermazione risulta persuasiva se si considerano i passaggi dell'evoluzione storica che dalla prima forma del privilegio paolino conduce fino all'insieme delle norme che attualmente prevedono lo scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale mediante un atto di grazia del Romano Pontefice: gli studi su questa materia mettono in chiara luce che nel corso dei secoli ogni innovazione della disciplina è avvenuta per disposizione della suprema autorità della Chiesa, come risposta agli interrogativi posti da nuove istanze pastorali e sulla base di una più approfondita comprensione teologica dell'estensione della potestà ecclesiale sul matrimonio, nella sua missione tutta orientata alla *salus animarum*.

A conclusione di questa tradizione normativa, nel 2001 sono apparse nuove norme per la celebrazione del processo di scioglimento del matrimonio non sacramentale, che hanno stimolato una presentazione e una riflessione di *Quaderni*.

Il primo contributo del fascicolo si sofferma sulla fase previa all'introduzione della domanda di scioglimento del matrimonio in *favorem fidei*, con l'intento di offrire alcune indicazioni utili al pastore d'anime o al consulente canonico cui si presenta la problematica di un fedele che vorrebbe contrarre matrimonio con una persona che precedentemente aveva contratto un matrimonio non sacramentale (*Bolchi*).

La seconda riflessione è dedicata al tema della delega della potestà di sciogliere il matrimonio non sacramentale, che la disciplina attuale, in continuità con la normativa precedente, riserva al Romano Pontefice: dopo aver considerato le ragioni per cui la delega di tale potestà non è per principio da escludere, vengono esaminati e confrontati gli argomenti che potrebbero essere addotti a favore e contro l'ipotesi della delega (*Visioli*).

Infine il terzo articolo, interrogandosi sulle espressioni utilizzate nei testi normativi e nella riflessione dottrinale in riferimento alla potestà ecclesiale di sciogliere i matrimoni non sacramentali, offre una serie di utili chiarificazioni su questa materia e, più in generale, un bell'esempio di come alla cura nell'uso del linguaggio sia correlata la possibilità di una più precisa comprensione dei concetti e degli istituti giuridici (*Uggé*).

La seconda parte del fascicolo si apre con la presentazione dell'interpretazione autentica del can. 1263 (*Perlasca*). Riprende così, dopo un rilevante periodo di silenzio (cf QDE 2 [1989] 211-222; 411-421) la rubrica che si propone di passare in rassegna le interpretazioni autentiche date alle norme codiciali. Nel caso l'A. considera il groviglio di problemi interpretativi che il prescritto del can. 1263 presenta, anche a motivo della sua impostazione grammaticale. La Commissione interprete si appunta su una singola domanda, posta verosimilmente in una concreta situazione, verificando anche in questo caso la natura precipuamente pratica del diritto, e del diritto canonico in particolare.

I punti maggiormente discussi dell'incapacità di assumere gli oneri coniugali (can. 1095,3°) sono affrontati in una relazione tenuta agli operatori di un Tribunale Ecclesiastico Regionale (*Bianchi*). Particolare attenzione è data alle perizie e alle condizioni perché siano correttamente inserite nel processo di nullità matrimoniale.

Segue l'indicazione di un sito di interesse canonistico, quello curato dalla Associazione canonistica della Gran Bretagna e Irlanda (*Rui de Oliveira*). Esso offre occasioni di reperimento e di aggiornamento bibliografico, relativi ad ogni area linguistica, soprattutto per il tramite della utilissima pubblicazione *Canon Law Abstracts*. L'occasione del giubileo di fondazione e di attività dell'Associazione costituisce un esempio del contributo che i canonisti associati possono dare alla scienza giuridica e alla Chiesa.

Della nuova rubrica: «Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere» è proposto un terzo contributo riguardo alla stesura della sentenza (*Giraud*). I suggerimenti per l'utilizzazione della posta elettronica sono uniti agli avvertimenti dei limiti di questo mezzo in relazione all'attività giudiziale.

Conclude il fascicolo un articolo di presentazione di una nuova forma di vita consacrata (*Gildoni*). Il can. 605 che prevede queste nuove forme è sottoposto a notevoli difficoltà interpretative. Tra i modi più efficaci di soluzione dei nodi interpretativi vi può essere la considerazione più diretta della realtà cui il canone intende riferirsi. In questo caso è presentata la Società di Cristo Signore.